

Cassazione. Per i giudici l'obbligo è imposto dalle leggi europee e nazionali

Censurato chi non segue la formazione continua

Possibile acquisire crediti anche con eventi a distanza

Guglielmo Saporito

Professionisti in allerta per i crediti formativi. Questo è il monito che scaturisce dalla pronuncia della Corte di cassazione, primo febbraio 2010, n. 2235, emessa in sede di giudizio disciplinare.

Il caso esaminato riguarda un notaio, categoria soggetta a formazione continua, con obbligo di accumulare un congruo numero di punti nell'arco di un biennio. La partecipazione a seminari, incontri, dibattiti, conferenze è valutata secondo una scala di punteggi che considerano la rilevanza dell'argomento e i contributi dei relatori. Altri tipi di crediti possono derivare da pubblicazioni o attività di docente, svolta dall'iscritto all'albo in settori pertinenti alla professione. Questi principi sono validi per tutti i professionisti, poiché sono di derivazione comunitaria: sia la Corte di Giustizia (sentenza C-141/2000) che la legislazione nazionale (decreto legislativo 30/2006 La Loggia) pongono, infatti, l'accento sui requisiti tecnico professionali e, quindi, sui meccanismi di aggiornamento, a loro volta attuati con il sistema dei crediti formativi.

Gli iscritti agli Albi - per esempio, con cadenza biennale i notai, triennale gli avvocati o quinquennale i geometri - devono quindi maturare un certo numero di punti. Chi li raggiunge e supera, può pubblicizzare la circostanza verso i clienti (pubbli-

cità informativa), mentre chi non ce la fa, rischia una sanzione disciplinare.

Appunto questo è il caso esaminato dalla Cassazione, perché un professionista di Ancona aveva accumulato in un biennio 93 crediti sui 100 richiesti, vedendosi irrogare una censura. La Cassazione, cui spetta l'ultima parola in tema di sanzioni disciplinari, ha accolto solo in parte il ricorso, perché dapprima ha sottolineato l'obbligatorietà dell'aggiornamento, ritenendolo corrispondente a uno specifico dovere di formazione. Un professionista non aggiornato danneggia, infatti, dignità, decoro e prestigio della professione, ed è quindi soggetto a sanzioni allo stesso modo di chi incorre in errori tecnici gravi.

Il rischio di sanzione disciplinare è stato tuttavia filtrato attraverso la valutazione di eventuali circostanze che possono incidere sui tempi di acquisizione dei crediti formativi: motivi di salute, ad esempio, possono incidere sulla frequenza ai corsi fuori sede. Proprio per ovviare alle difficoltà di trasferte o anche solo di presenza a seminari e convegni in orari di lavoro, diverse professioni stanno adeguando il sistema dei crediti prevedendo la formazione a distanza o l'autoformazione.

Il Consiglio nazionale forense, ad esempio, ha di recente omologato un sistema di corsi che possono essere seguiti anche in studio, con attestato finale. La garanzia di effettiva presenza del professionista dinanzi al video è raggiunta attraverso dei quiz a sorpresa, casuali, durante la lezione. Basterà quindi restare attenti durante le lezioni, per evitare incidenti di percorso simili a quello giudicato dalla Cassazione.

Il principio

■ Cassazione civile, sezione III, ordinanza 1° febbraio 2010, n. 2235

«...il notaio deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze di tutte le materie giuridiche che la riguardano tale aggiornamento il notaio S. doveva porre in essere nell'arco di due anni (maturando nel corso di 24 mesi 100 crediti formativi) e la sanzione comminata allo stesso riguarda un comportamento continuato nell'arco di due anni, e non integrante, pertanto, una condotta isolata».

«...la circostanza che gli ordinamenti professionali impongono ai propri iscritti determinati comportamenti - conformi al loro codice deontologico - non significa che detti ordini introducano requisiti,

per l'esercizio delle varie attività professionali non previste espressamente dalla legge».

«...pur risultando pacifico che lo S. aveva prospettato la esistenza di particolari condizioni di salute che gli avevano impedito di raggiungere i crediti formativi minimi previsti - e quindi, in buona sostanza, la ricorrenza di specifiche circostanze attenuanti a norma dell'articolo 144, comma 1, legge professionale, nulla ha osservato al riguardo la pronuncia impugnata, omettendo di indicare le ragioni che si opponevano alla concessione di tale beneficio».

«La Corte cassa in relazione al motivo accolto la pronuncia impugnata e rinvia la causa alla stessa corte di appello di Ancona, in diversa composizione».

L'anticipazione



Professionalità. L'attività disciplinare del Consiglio forense

Sospensioni e censure, sanzionati cento legali

Come anticipato sul Sole 24 Ore di ieri, 8 marzo, i procedimenti disciplinari a carico degli avvocati iscritti all'albo risultano in leggero aumento: 140 nel 2009 contro i 129

dell'anno precedente. La punizione più diffusa è stata la sospensione, applicata in 62 casi, seguita dalla censura (37). Le pene massime, cancellazione e radiazione, sono state rispettivamente applicate nove e sei volte. I comportamenti censurati sono stati, nell'ordine: compensi sproporzionati, rapporti economici con gli assistiti, slogan arditi per attirare clienti (il codice deontologico richiede decoro e serietà nella comunicazione), svolgimento della professione con un lavoro part time nel pubblico impiego